



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

ALLEGATO A

AVVISO

Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del genitore caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e. s. m. e i. e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di una elevata intensità assistenziale nelle 24 ore.

Criteria e modalità per la erogazione di contributi per l'anno 2021



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

PREMESSE E FINALITÀ

Il presente intervento persegue l'obiettivo di favorire il più possibile la permanenza nel proprio domicilio dei minori affetti da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel *Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE – Serie Generale n. 65 del 18.3.2017*, e. s. m. e i., malattia che determina una disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare continua nelle 24 ore.

Si definiscono criteri e modalità per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2021, alle famiglie in possesso di specifici requisiti e impegnate in maniera continuativa nelle attività di cura del minore affetto da malattia rara e in condizione di disabilità gravissima.

L'ammontare complessivo dei contributi erogabili è fissato in € 620.000,00 e il relativo onere è coperto con appositi stanziamenti iscritti al bilancio pluriennale regionale.

Art. 1 Contributo economico

Il contributo da assegnare ad ogni nucleo familiare ammesso a finanziamento sulla base del possesso dei requisiti richiesti e fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile è fissato in € 10.000,00.

Il contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti, tranne che con l'Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienza e con gli interventi a favore dei caregiver familiari approvati con DGR n. 589 del 20/09/2021, i cui benefici non potranno essere percepiti durante l'anno 2022 .

Art. 2 Destinatari

Possono presentare istanza di accesso al contributo economico i genitori conviventi dei minori assistiti, inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Abruzzo, nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori affetti da malattie rare, (come elencate nell'allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e. s. m. ed i.) croniche, gravi e invalidanti



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

che comportano una disabilità gravissima che richiede cure tempestive, intensive e continue nelle 24 ore da parte dei familiari.

Ai fini della presente procedura, la disabilità gravissima del minore con malattia rara è certificata dal Pediatra di libera scelta o dal Medico convenzionato per l'assistenza primaria che lo ha in cura, mediante compilazione e sottoscrizione dell'allegato B dell'Avviso; la condizione di disabilità gravissima ricorre quando sono presenti le condizioni specificate nelle note contrassegnate da asterisco riportate nello stesso documento.

Nel caso di cittadini di Paesi Terzi, essi devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con validità di almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 Modalità per la presentazione delle istanze

A pena di esclusione, l'istanza di accesso ai benefici previsti dal presente provvedimento deve essere formulata dal genitore convivente del minore assistito, disoccupato o inoccupato, utilizzando lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo raggiungibile all'indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it>; la domanda di contributo sarà generata direttamente dal sistema digitale seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate. Per accedere allo Sportello Digitale è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid). L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'Avviso sul BURA (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti da caricare direttamente sullo Sportello Digitale all'atto della compilazione della domanda:

- a. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di **malattia rara** a carico del minore assistito con riportato il **relativo codice di classificazione** ai sensi dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e s. m. ed i.. Fermo restando la necessità di produrre la certificazione della struttura sanitaria pubblica attestante la malattia rara, il Codice di classificazione della malattia rara, poiché corrispondente al codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, può essere prodotto anche con documento separato rilasciato dalla propria ASL di appartenenza;



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

- b. Allegato B Modulo di Attestazione medica della disabilità gravissima, compilato e sottoscritto a cura dal Medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal Medico convenzionato per l'assistenza primaria, che ha in carico il /la minore assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima. La sottoscrizione da parte del Medico curante deve essere completata con l'apposizione del proprio timbro, firma e data. Dovrà essere cura del medico compilare la certificazione in modo da non consentire malintesi all'atto della verifica da parte degli uffici regionali. Non saranno ritenuti ammissibili certificazioni contenenti cancellature o sovrascritte;
- c. Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell'intero nucleo familiare.
- d. Copia del documento d'identità, in corso di validità, del genitore che produce istanza.
- e. Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità del soggetto richiedente (laddove ricorre il caso).

Il richiedente è tenuto a fornire un indirizzo e-mail, non necessariamente di Posta Elettronica Certificata se non in possesso, idoneo a ricevere comunicazioni da parte degli uffici regionali; non sono previste comunicazioni per posta ordinaria. Gli Uffici regionali si riservano di richiedere integrazioni documentali a mezzo pec o e - mail.

Art. 4 Condizioni di ricevibilità

Non sono considerate ricevibili le istanze trasmesse con modalità difformi e/o oltre i termini previsti all'Art. 3.

Art. 5 Condizioni di ammissibilità

Il Dirigente del Servizio competente procede alla costituzione con proprio atto di un Gruppo di Lavoro per l'esame di ammissibilità delle istanze che hanno superato l'esito di ricevibilità.

Non sono considerate ammissibili le istanze:



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

- prive anche di un solo documento previsto all'Art. 3;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'Art. 2;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti previsti all'Art. 2;
- il cui allegato B non sia compilato uniformemente a quanto prescritto al precedente art. 3, e/o sia privo di data, firma e timbro del medico certificatore.

L'assenza dei requisiti richiesti, come declinati dal presente Avviso, comporta la conclusione del procedimento con reiezione della istanza.

Art. 6 Attività istruttoria e assegnazione delle risorse

Il Gruppo di lavoro trasferisce gli esiti dell'esame di ammissibilità delle istanze al Servizio regionale competente per gli adempimenti successivi il quale procede alla redazione della graduatoria, formulata in funzione del minor reddito familiare derivante dalla dichiarazione ISEE allegata ad ogni istanza dichiarata ammissibile, e alla assegnazione del contributo di € 10.000,00 cadauno ai primi classificati fino alla concorrenza dell'ammontare della disponibilità finanziaria.

Il Servizio provvede a dare comunicazione degli esiti alle e-mail che i richiedenti avranno avuto cura di comunicare in sede di istanza; non sono previste comunicazioni per posta ordinaria.

Gli esiti della procedura saranno comunque resi noti mediante pubblicazione sul sito Web della Regione Abruzzo. www.regione.abruzzo.it.

Art. 7 Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è disposta come segue:

- Il 70% del contributo, assegnato in acconto, è erogato successivamente alla approvazione della graduatoria.
- Il 30% a saldo del contributo assegnato è erogato a seguito della presentazione di una relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale competente da parte del Servizio Sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale che ha in carico il minore, nella quale si attesti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo (permanenza



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Tutela Sociale - Famiglia

del minore nella casa familiare, stato di inoccupazione o disoccupazione del genitore beneficiario).

Art. 8 Adempimenti del beneficiario

Qualora durante il periodo di fruizione del contributo economico dovesse venir meno una delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo stesso, il genitore beneficiario si impegna a darne tempestivamente notizia per iscritto al Servizio regionale "Tutela Sociale – Famiglia", mediante comunicazione all'indirizzo PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it che procederà alla adozione dell'atto di revoca del contributo e di decadenza dal beneficio.

Art. 9 Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o la falsità dei documenti allegati, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 10 Trattamento e protezione dei dati personali

I dati raccolti con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Art. 11 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Tutela Sociale - Famiglia" Dott. Tobia Monaco

Informazioni possono essere richieste, oltre che attraverso lo Sportello Digitale, a:

Cristina Di Baldassarre, e-mail: c.dibaldassarre@regione.abruzzo.it

Antonino Di Tollo, e-mail: antonino.ditollo@regione.abruzzo.it.